



## PROTOCOLLO DI INTESA TRA

**Associazione Nazionale Comuni Italiani**, di seguito denominata ANCI, con sede in Via dei Prefetti n. 46, a Roma, C.F. 80118510587, rappresentata da Roberto Pella, in qualità di Vice Presidente vicario, giusta delega del Presidente Antonio Decaro

**E**

**Associazione Nazionale Alpini**, di seguito denominata ANA, con sede in Via Marsala n. 9 a Milano, C.F. 02193630155, rappresentata da Sebastiano Favero, in qualità di Presidente pro tempore


di seguito anche denominate congiuntamente **le Parti**;

## PREMESSO CHE

- ANCI, come definito nello Statuto dell'Associazione è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale; è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con le regioni con le Province e con tutti gli enti pubblici di rilievo regionale e locale; tutela e rappresenta gli interessi dei Comuni anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni e associazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali; in particolare, tiene stabili rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con l'UPI, e con le altre organizzazioni che si occupano di questioni d'interesse del sistema delle autonomie; promuove lo sviluppo e la crescita delle funzioni dei Comuni; svolge attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni singoli o

associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli ed articolazioni;

- ANCI, per il perseguimento dei superiori scopi a rilevanza istituzionale, direttamente o tramite proprie strutture e/o enti, può a titolo meramente esemplificativo: promuovere lo studio di problemi che interessano gli associati; intervenire con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutono o si tutelano interessi delle istituzioni locali rappresentate; presta informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti, anche partecipati; promuovere e incoraggiare iniziative per l'educazione civica dei cittadini e per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali; promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali e regionali; cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali e locali; gestire, per conto delle medesime autorità, progetti e programmi di diversa natura;
- ANCI, nel rispetto del principio della sussidiarietà, riconosce la rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti del terzo settore e, nell'ambito delle risorse disponibili, promuove azioni per il loro sostegno e qualificazione; riconosce e valorizza il ruolo della cooperazione sociale, dell'associazionismo e di promozione sociale e del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- ANCI può operare efficacemente come supporto agli Enti Locali nei rapporti con il mondo dell'associazionismo per la realizzazione di attività di comune interesse;
- ANCI è articolata in Associazioni regionali ed in soggetti ad essa collegati che si adoperano e perseguono le stesse finalità statutarie, nonché svolgono attività decentrate e loro proprie sui temi suindicati e in ambiti specifici in relazione alle caratteristiche e alle peculiarità territoriali e tematiche;
- ANCI e Dipartimento della Protezione Civile il 17 marzo 2016 hanno stipulato un protocollo di Intesa per la realizzazione di un programma pluriennale di concreto supporto ai Comuni nelle attività di pianificazione dell'emergenza e per la diffusione di una cultura della protezione civile tra i cittadini;
- ANCI ha operato ed opera a supporto dei Comuni e delle popolazioni colpite da eventi calamitosi con attività volte a garantire la continuità amministrativa nei territori;
- ANA, come definito nello Statuto dell'Associazione, si propone di: a) tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta; b) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati dall'adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l'assistenza; c) favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi; d) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni; e) promuovere e concorrere in attività di



volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia e all'estero, nel rispetto prioritario dell'identità associativa e della autonomia decisionale;

- ANA il 29 maggio 2004 ha approvato il proprio Regolamento della Protezione Civile che ne disciplina le attività;

#### **CONSIDERATO CHE**

- le Parti riconoscono l'importanza del ruolo dei cittadini che mettono a disposizione della comunità tempo e capacità per contribuire alla cura dello spazio urbano. Ciò trova fondamento anche nella nostra Costituzione laddove, all'art. 118, ultimo comma, si prevede che *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*;
- la partecipazione dei cittadini, anche nell'ambito delle attività volte a garantire la sicurezza delle comunità locali, è aumentata negli ultimi anni, con un apporto di carattere sussidiario, complementare e integrativo rispetto alle attività delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali;
- la preparazione dei territori, in un'ottica di resilienza è uno degli aspetti centrali del Sistema della Protezione Civile e in questo ambito i piani comunali di emergenza rivestono un ruolo centrale perché rivolti anche direttamente alla cittadinanza;
- ANCI e ANA intendono stipulare il presente Protocollo d'Intesa al fine di dare avvio ad azioni comuni volte ad una migliore e più efficace azione in tema di protezione civile e sicurezza urbana dei cittadini;

#### **VISTO**

- l'articolo 4, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017 n. 48 che definisce la sicurezza urbana quale *"bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni"*;



## **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1**

#### **(Valore delle premesse e degli allegati)**

Le premesse e gli eventuali allegati richiamati formano parte integrante, essenziale e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

### **Articolo 2**

#### **(Oggetto e finalità)**

Con il presente Protocollo le Parti intendono avviare, ciascuna nell'ambito dei rispettivi ruoli e compiti istituzionali, una fattiva collaborazione con riferimento alle tematiche di protezione civile e di sicurezza urbana. In particolare, le Parti individueranno e svilupperanno un programma di azioni comuni che individui una migliore e più efficace azione, sia in un'ottica preventiva che di intervento emergenziale, al fine di concorrere nel garantire sicurezza e protezione ai cittadini.

### **Articolo 3**

#### **(Attività e impegni delle Parti)**

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, le Parti si impegnano congiuntamente, nell'ambito delle rispettive competenze, a definire ed attuare in maniera coordinata le attività di seguito delineate:

*a) Protezione civile:*

Le Parti si impegnano ad intraprendere una collaborazione diretta per la diffusione dei Piani di protezione civile comunali e per le attività di informazione alla popolazione.

Le Parti, inoltre, si impegnano a svolgere attività di supporto tecnico operativo logistico ai piani comunali di protezione civile. A tal fine, ANCI si impegna a promuovere il presente protocollo presso le ANCI regionali fornendo a questi ultimi, per il tramite di ANA, gli elenchi dei soggetti iscritti all'Associazione e disponibili per lo svolgimento delle attività in parola, che saranno veicolati fra i Comuni per il tramite della rispettiva ANCI regionale.

In caso di evento calamitoso ANA fornisce in accordo e per il tramite di ANCI ai 14 comuni capoluogo di Città Metropolitana nell'ambito della colonna mobile degli Enti Locali di cui al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile DCDPC n. 2642 – attuativo del decreto-legge n. 50/2017, convertito con



modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 –, l'eventuale supporto logistico, ove possibile, per la movimentazione e l'istallazione delle strutture per lo svolgimento in continuità amministrativa a supporto dei Comuni colpiti.

- b) *Stipula e/o rinnovo concessioni per l'utilizzo di immobili comunali adibiti a sede A.N.A.*

Al fine di garantire una disciplina omogenea e coordinata per l'intero territorio nazionale dei rapporti tra i Comuni e l'Associazione Nazionale Alpini, ANCI si impegna promuovere presso i Comuni la stipula o il rinnovo dei contratti di concessione d'uso alle Sezioni e/o ai Gruppi A.N.A. degli immobili di proprietà comunale adibiti o da adibirsi a sedi delle Sezioni o dei Gruppi A.N.A. medesimi.

- c) *Sicurezza urbana*

Le Parti si impegnano a svolgere attività a livello territoriale, volte a contribuire alla sicurezza, alla cura e alla convivenza civile nelle città, attraverso iniziative che potranno riguardare sia la tutela e la salvaguardia delle condizioni ambientali dello spazio urbano, ad esempio in aree e parchi cittadini, che attività di sensibilizzazione civica, educazione e sostenibilità ambientale nei piccoli Comuni per valorizzare i sentieri di montagna.

- c) *Appuntamenti di rilevanza nazionale*


ANCI collabora a promuovere l'Adunata nazionale degli Alpini, per la parte informativa di supporto alla manifestazione su scala nazionale e si impegna a partecipare con il proprio gonfalone e i suoi organi istituzionali.

- d) *Attività culturali su temi storici*

Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano a promuovere iniziative di sensibilizzazione sulle vicende della storia nazionale che hanno avuto come protagonisti gli Alpini, anche attraverso la sensibilizzazione delle scuole.

#### **Articolo 4** **(Gruppo di lavoro)**

Le Parti concordano di costituire un Gruppo di lavoro congiunto paritetico, costituito da n. 2 rappresentanti per ciascun soggetto firmatario.



Il Gruppo di lavoro ha il compito di promuovere e armonizzare le attività oggetto del presente Protocollo, nei rispettivi ambiti di competenza.

La partecipazione dei soggetti che saranno indicati come componenti del suddetto Gruppo di lavoro è a titolo gratuito.

**Articolo 5**  
**(Modifiche ed integrazioni)**

Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato esclusivamente mediante accordo sottoscritto tra le Parti, anche sulla base delle eventuali proposte del Gruppo di lavoro di cui all'art. 4.

**Articolo 6**  
**(Durata e recesso)**

Il presente Protocollo ha durata di n. 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Il Protocollo potrà essere eventualmente rinnovato solo in forma scritta, previa valutazione positiva congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, mediante la sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'intesa, a richiesta delle parti, da formalizzarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza. È escluso il rinnovo tacito.

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, mediante raccomandata a/r, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza.

In nessun caso il venir meno degli effetti del Protocollo potrà dar luogo a rivendicazioni di carattere economico tra le Parti. Nessuna Parte potrà avanzare nei confronti dell'altra rivendicazioni o pretese di qualsivoglia natura.

**Art. 7**  
**(Oneri finanziari)**

Il presente Protocollo d'intesa è a titolo non oneroso e non comporta alcun onere finanziario diretto di una Parte a vantaggio di un'altra, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi. Il presente Protocollo d'intesa non comporterà neanche costi aggiuntivi futuri, essendo finalizzato solo allo svolgimento delle attività Istituzionali e/o promozionali/culturali indicate nell' art. 3.



## **Articolo 8**

### **(Utilizzo dei marchi)**

ANCI da atto dell'esigenza di promuovere le attività disciplinate nel presente Protocollo d'intesa e la propria immagine nei settori di propria competenza.

Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.

Nell'ambito della realizzazione delle attività individuate all'art. 3 del Presente Protocollo d'Intesa, A.N.A. potrà richiedere l'uso del logo di ANCI. La relativa autorizzazione verrà rilasciata da ANCI nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'uso del Marchio ANCI", disponibile sul sito internet istituzionale [www.anci.it](http://www.anci.it), del quale A.N.A., con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso.

Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati Accordi scritti che delinearanno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

## **Articolo 9**

### **(Comunicazione e visibilità del Protocollo)**

Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa.

Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.

Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore della stessa A.N.A.



## **Articolo 10**

### **(Trattamento dei dati personali)**

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo d'Intesa e alle successive convenzioni attuative unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e delle predette convenzioni, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR").

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

## **Articolo 11**

### **(Disposizioni generali)**

Del presente Protocollo saranno redatti due originali, di cui ogni Parte conserverà un esemplare.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni di questo protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata a:

- **Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI**

Via dei Prefetti n. 46, 00186 Roma

PEC: [anci@pec.anci.it](mailto:anci@pec.anci.it)

- **Associazione Nazionale Alpini - ANA**

Via Marsala n.9, 20121 Milano

PEC: [presidenzaana@legalmail.it](mailto:presidenzaana@legalmail.it)

## **Articolo 12**

### **(Legge applicabile e Foro competente)**

Il Protocollo sarà regolato dalle disposizioni di Legge della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia relativa o, comunque, occasionata dal presente Protocollo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Udine, 13 maggio 2023

Per ANA  
Sebastiano Favero  
Presidente

Per ANCI  
Roberto Pella  
Vice Presidente